



STATUTO dell'Associazione di Promozione sociale (APS)

PIANETA FARINA APS

ART.1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale avente la seguente denominazione:

"PIANETA FARINA" da ora in avanti denominata anche "associazione", con sede legale nel Comune di Cittadella (PD) e ai soli fini identificativi in via Borgo Padova n. 14 e con durata illimitata.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" e tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART.4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'associazione ha quale scopo la promozione e l'organizzazione di eventi – manifestazioni che si terranno annualmente, inoltre l'associazione intende educare, promuovere, favorire e sviluppare attraverso la cooperazione tutte le iniziative destinate al miglioramento morale, sociale e civile in generale, far capire l'importanza di stare insieme senza emarginare nessun ragazzo, aiutarsi e soprattutto accettarsi reciprocamente. In occasione degli eventi organizzati per le finalità statutarie, essa potrà somministrare alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, attività da effettuarsi presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: (attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg.117/2017)

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esplicativo e non esaustivo, l'associazione proporrà le seguenti attività:

- a) organizzazione di mostre e spettacoli preparati dagli studenti per far emergere le loro potenzialità in attività culturali extra scolastiche, quali ad esempio: concorsi letterari, teatro, mostre di disegni, ecc;
- b) organizzare incontri con personale qualificato (es: psicologi, commercialisti, imprenditori...) rivolti agli studenti per spiegare aspetti importanti nella vita dei ragazzi non approfonditi



durante le lezioni. Tra le priorità dell'associazione vi saranno degli incontri con psicologi per trattare, in modo differenziato a seconda dell'età, le possibili problematiche legate alla dislessia, alla disortografia, alla discalculia con l'obiettivo di far comprendere che tali fattispecie non sono difetti da nascondere ma aspetti della personalità che devono essere gestiti in modo naturale. L'associazione ritiene che anche i genitori saranno destinatari di tali incontri al fine di condividere le migliori modalità per la gestione di questi aspetti.

- c) L'associazione, su indicazione della scuola e degli insegnanti, si impegnerà ad organizzare quegli incontri che aiutino a comprendere le necessità dei ragazzi.
- d) L'associazione si impegnerà in ogni anno scolastico, in accordo con le proprie disponibilità, a donare cibo, prodotti per la persona a persone bisognose segnalate dalla scuola o dagli insegnanti che ogni giorno vedono e vivono situazioni di disagio delle famiglie della nostra zona.
- e) In occasione degli eventi indicati sotto la lettera a), l'associazione potrà somministrare alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, al fine di raccogliere fondi per l'espletamento delle attività programmate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione nella programmazione annuale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti del Terzo settore aderenti non possono superare il 50% delle APS associate.

3



Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- Se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Se APS o altro Ente del Terzo settore: lo statuto, la delibera del Consiglio direttivo con l'approvazione dell'adesione all'associazione PIANETA FARINA, il codice fiscale, i recapiti telefonici e di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, che l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART 7 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART 8 (Volontari e attività di volontariato)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: qualora con delibera motivata del Consiglio Direttivo venga posto in mora per un periodo superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali, qualora si atteggi con comportamenti ingiuriosi e aggressivi verso gli altri associati, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato all'indirizzo da lui fornito al momento dell'iscrizione, sia di posta elettronica che postale, che potrà presentare le proprie deduzioni.



L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato all'indirizzo da lui fornito al momento dell'iscrizione, sia di posta elettronica che postale.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART 10 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione o consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo se nominato;
- Organo di revisione al supero dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

ART. 11 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'assemblea si avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche a mezzo di strumenti informatici almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se d'obbligo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento
- delibera la trasformazione, fusione, o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto; per la sua validità occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto al successivo art. 21, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la prevenzione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per due mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Presidente)



Il presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1 art, 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

ART 19 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redati per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta all'organo amministrativo presso la sede sociale.

ART 20 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- proventi da cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.



ART 21 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 22 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.



ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART.30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017

ART 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile, e in generale si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Berton Davide Berton Davide

De Poli Eugenio De Poli Eugenio

Bernardi Simone Simone Bernardi

Romano Serena Romano Serena

Rebellato Elena Elena Rebellato